

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE - OMICIDIO, INFANTICIDIO
Cass. pen. Sez. feriale, (ud. 31-07-2007) 11-08-2007, n. 32822

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE

OMICIDIO, INFANTICIDIO

Fatto - Diritto
P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.L., N. IL (OMISSIS);

2) PARTE CIVILE;

avverso SENTENZA del 11/12/2006 CORTE APPELLO di
CAGLIARI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;

Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1 Con sentenza dell'1 luglio 2005 il Tribunale di Oristano dichiarava P.M.P. e O.L. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, condannandoli, per l'effetto, a pena ritenuta di giustizia.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere delle lesioni riportate il 2 ottobre 1999 dal minore C.P., il quale, mentre stava attraversando di corsa la strada dopo essere sceso dallo scuolabus condotto dall' O., era stato investito dall'autovettura guidata dalla P.. A questa era pertanto stato contestato il reato di cui *all'art. 590 cod. pen.*; all' O. quello di cui *all'art. 591 cod. pen.*, commi 1 e 3.

Proposto gravame, la Corte d'appello di Cagliari, in data 11 dicembre 2006, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, aveva assolto P.M.P. con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" e condannato invece l' O. per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen., comma 1, così riqualificata l'originaria imputazione.

Il giudicante, peraltro, lasciata ferma all'80% la quota di responsabilità addebitabile all' O., aveva posto il 20% residuo, addossato dal primo giudice alla P., a carico del bambino.

1.2 In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che nella fattispecie non era ravvisabile l'ipotesi delittuosa di cui *all'art. 591 cod. pen.* punibile solo a titolo di dolo, posto che era senz'altro da escludersi che l' O. avesse intenzionalmente abbandonato il minore. Secondo la Corte i fatti contestati all'imputato imponevano invece una declaratoria di responsabilità per lesioni colpose: dalle deposizioni dei testi escussi si evinceva infatti che il conducente dello scuolabus, dopo la discesa del minore dal mezzo, non aveva verificato se delle macchine stessero sopraggiungendo e se fossero o meno

presenti i genitori del bambino.

Considerato poi che nella causazione dell'incidente aveva senz'altro concorso il C., il giudice di merito fissava all'80% la misura della responsabilità dell'imputato e al 20% quella del minore.

2.1 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, O.L., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex [art. 606 cod. proc. pen.](#), lett. b) ed e) per avere il giudice di merito affermato la sua colpevolezza, benchè la Corte di cassazione avesse in due arresti limitato la responsabilità del conducente dello scuolabus, oltre che nella condotta di guida, "nelle fasi di salita e discesa dei bambini", escludendola quindi per le situazioni di pericolo che, nei momenti precedenti o successivi al trasporto, siano "determinate da causa diversa, attribuibile alla vittima o a terzi", e, in quanto tali, siano ricollegabili solo occasionalmente al comportamento del conducente. L'affermazione della sua responsabilità sarebbe peraltro in contrasto con quanto affermato dallo stesso giudice in ordine alle modalità dell'incidente, e segnatamente con le ragioni poste alla base dell'assoluzione della P..

Nè sarebbero rinvenibili in atti le pretese dichiarazioni della M., richiamate dal giudicante, a supporto del suo convincimento: dall'esame delle stesse, riportate a pagina 8 del verbale di udienza, emergerebbe infatti in maniera inequivocabile che la teste non ebbe affatto ad affermare che egli, il giorno dell'incidente, non effettuò i controlli necessari prima di far scendere i bambini, ma piuttosto "che P. l'aveva vista dal finestrino e che quindi era presente sul posto quando il bambino, unitamente agli altri compagni era sceso dal pulman".

In ogni caso non sarebbero state valutate altre circostanze, quali il fatto che il mezzo fosse fermo in un'area di parcheggio posta davanti alla casa dei C., il fatto che l'auto investitrice si fosse a lui presentata, dopo che egli aveva già aperto la portiera dello scuolabus e che, come accertato dal consulente, il tratto di strada dove l'incidente era avvenuto fosse un rettilineo con traffico scarso, circostanze tutte che dimostravano come nella causazione del sinistro avesse rivestito un ruolo decisivo il

comportamento imprudente del minore;

- mancanza e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, ex [art. 606 cod. proc. pen.](#), comma 1, lett. e) per avere il giudice di merito, pur dopo il riconoscimento dell'incidenza causale del comportamento gravemente imprudente della vittima, addossato a lui la responsabilità dell'incidente nella misura dell'80%. 2.1 Il ricorso è infondato.

Il ricorrente incentra le doglianze sulla pretesa assenza di ogni profilo di colpevolezza nella sua condotta, per essere egli tenuto a garantire la sola sicurezza del trasporto nonché lo svolgimento, senza incidenti, delle fasi di salita e di discesa dal mezzo dei piccoli passeggeri, di guisa che esulerebbe dall'area del controllo demandato al conducente di uno scuolabus e dalla sfera del comportamento dallo stesso esigibile, in base alle regole di comune prudenza, tutto quanto possa accadere prima o dopo tali operazioni.

Ma il collegio non ritiene di poter condividere siffatto assunto.

Mette conto anzitutto rilevare che l'orientamento esposto in ricorso, effettivamente seguito in due pronunce di questo giudice di legittimità, peraltro piuttosto risalenti (Cass. 9 giugno 1987-29 settembre 1987 n. 12201, Ciccocioppo, rv. 176742 e Cass. 22 aprile 1988-13 settembre 1988 n. 9212, Valerio, rv. 179154), è stato motivatamente disatteso dalla contigua giurisprudenza civilistica la quale ha costantemente affermato che, in caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada (Cass. civ. n. 4359 del 2004).

Tale convincimento si basa sul rilievo che il conducente dello scuolabus ha la custodia dei minori che gli sono affidati per il trasporto e non può pertanto metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, disinteressandosi di quanto accade, una volta superate "le fasi

preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo", quand'anche, si badi, "vi sia stata un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo" (Cass. civ. n. 13125 del 1997).

Peraltro nella fattispecie il giudice di merito ha evidenziato che la madre del minore si era accordata perchè almeno un adulto fosse presente e vigilasse sul bambino durante l'attraversamento della strada, di guisa che coerentemente la gravità della negligenza dell'imputato è stata ritenuta incontestabile.

Non troppo chiaro è poi il significato della censura volta a denunciare il malgoverno delle risultanze istruttorie, e segnatamente della deposizione della M., sul rilievo che la stessa avrebbe riconosciuto che l'imputato "era presente sul posto quando il bambino, unitamente agli altri compagni, era sceso dal pulman", pacifico essendo che il rimprovero mosso all' O. non è di essersi allontanato, ma di avere permesso che il minore attraversasse da solo.

Infine, una volta individuata la ragione della responsabilità del prevenuto nella violazione dei doveri di vigilanza inerenti all'affidamento dei minori, la determinazione nella misura dell'80% della percentuale di colpa a suo carico è tutt'altro che incongrua, non venendo in rilievo le regole prudenziali che presidiano, reciprocamente, le condotte degli utenti della strada.

Il rigetto del ricorso si impone dunque. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2007

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.